

PNRR	
INVESTIMENTO	M2 C1 I 2.3
SOTTOMISURA	Ammodernamento della macchine agricole per l'introduzione dell'agricoltura di precisione
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ADOZIONE DEL BANDO	D.D. 13856/2023 e s. m. e i., pubblicato nel S O. n. 3 del BUR n. 61 del 29/12/2023

DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO
FAQ - Risposte alle domande più frequenti
AGGIORNATE AL 14 marzo 2025

Primo blocco FAQ Masaf del 7 febbraio 2025 su domanda di pagamento e rendicontazione:

Consultabili al seguente link:
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22702>

Cumulabilità degli aiuti FAQ MASAF	
Quesito 1	<p>Modalità di calcolo per il cumulo delle agevolazioni previste dalla sottomisura PNRR M2C1 I2.3 "macchinari" e il credito d'imposta 4.0 o altre forme di sovvenzioni non considerate aiuti di stato.</p> <p><i>Le disposizioni contenute nelle circolari 9/E e 33 del 2021 citate dalla faq n. 6 e la stessa faq offrono margini di interpretazione che potrebbero portare a differenti applicazioni operative, sia per i beneficiari che per le amministrazioni. In particolare, non risultano presenti esempi concreti che illustrino con chiarezza come effettuare il calcolo del cumulo tra le due sovvenzioni, rendendo incerta l'applicazione delle regole.</i></p> <p><i>Riporto di seguito gli estratti significativi delle circolari citate.</i></p> <p><i>Circolare MEF 33 del 31/12/2021:</i></p> <p><i>"...la possibilità di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziarie. Quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d'imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l'investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d'imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell'investimento), esclusivamente per la parte di costo dell'investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche."</i></p> <p><i>Circolare Agenzia delle entrate 9/E del 23/7/2021:</i></p> <p><i>"...Tanto precisato, se la somma dell'importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d'imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo."</i></p>

	<p><i>Propongo il seguente esempio di calcolo in €, basato su una mia interpretazione, condivisa con altri colleghi:</i></p> <p><i>Costo totale del bene: 50.000</i></p> <p><i>Contributo PNRR: 65% su 35.000 = 22.750</i></p> <p><i>Credito d'imposta del 20% calcolato sull'intero costo del bene = 10.000</i></p> <p><i>Importo cumulato delle agevolazioni (fino a concorrenza del 100% del costo dell'investimento) = 22.750+10.000= 32.750.</i></p> <p><i>Resta da aggiungere a 32.750 l'eventuale l'importo corrispondente al risparmio di imposta IRAP (imposta prevista per le imprese agromeccaniche) su 10.000 €, che, considerando il 3,3%, porterebbe la somma a 33.080 €, abbondantemente inferiore a 50.000.</i></p> <p><i>Chiedo cortesemente di sapere se questa interpretazione possa ritenersi conforme alle disposizioni o, in alternativa, di essere indirizzato verso l'ufficio ministeriale competente a fornire i necessari chiarimenti o di inoltrare direttamente il quesito agli uffici preposti</i></p>
<p>Risposta 1</p>	<p><u>Con riferimento al cumulo, l'esempio di calcolo appare corretto.</u></p> <p>Si sottolinea che alla luce del principio dell'ordinamento dell'Unione Europea (UE) che impone il divieto di doppio finanziamento, non è possibile che le azioni intraprese da parte delle istituzioni dell'UE e degli Stati Membri conducano a finanziare due volte la medesima spesa. Questo principio cardine è stato ribadito anche nelle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2021/241, che disciplina il dispositivo per la ripresa e la resilienza (nonché nelle norme dell'UE che disciplinano i fondi strutturali), laddove viene espressamente sancito, all'art. 9, che «i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo».</p> <p>Il cumulo di risorse provenienti da più fonti di finanziamento, nel contesto dell'Unione Europea, è, quindi, consentito, a patto che queste non coprano due volte il medesimo costo.</p> <p>In sintesi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>a) Cumulo con 4.0: trattandosi di agevolazione fiscale, il cumulo è possibile fino al limite massimo del costo dell'intervento.</u> <u>b) Cumulo con 5.0: configurandosi come aiuto di stato, si potrebbe cumulare senza superare l'intensità massima del sostegno. Considerando che trattiamo casi in cui la richiesta ai sensi della Sabatini è già stata inoltrata con il massimo del tasso di sostegno previsto, il cumulo con la 5.0 non è ammesso.</u> <u>c) Altre agevolazioni fiscali diverse dal punto 1: cumulabile fino al costo dell'intervento</u> <u>d) Cumulo con altre provvidenze comunitarie, nazionali regionali che si configurano come contributi/aiuti, il cumulo è possibile, sempre nel rispetto del No doppio finanziamento (NO DOUBLE FUNDING) e nel rispetto del limite del tasso di sostegno.</u>

<p>FAQ MASAF - Fatture senza CUP</p>	
<p>Quesito 2</p>	<p>Per le spese sostenute prima della comunicazione del CUP, la FAQ 68 richiede l'apposizione della dicitura in fattura, mentre la FAQ 99 introduce il concetto di "esatta riconducibilità delle spese alla domanda di finanziamento". Questo potrebbe essere interpretato come la necessità del numero di domanda in fattura, dato che la dicitura standard è identica per tutte le domande e non garantisce una relazione univoca tra una fattura specifica e una domanda.</p>

	<p>Considerando che si presentano i primi casi di fatture con dicitura ma prive di CUP e del numero di domanda, chiedo se, anche in previsione dei controlli da parte dell'UDM (Unità di Missione PNRR), possa ritenersi sufficiente fare riferimento alla denominazione del beneficiario e/o alla descrizione del macchinario o dell'attrezzatura come elementi identificativi riconducibili una fattura a una specifica domanda, supportati dalla dichiarazione di riconducibilità.</p>
Risposta 2	<p>Non è sufficiente richiamare il bene indicato in fattura.</p> <p>Sarà ammissibile la procedura prevista da ARPEA per <u>regolarizzare le fatture prive di dicitura/CUP</u> per il PSR 14-22, in particolare l'opzione di "integrazione elettronica con codice TD20".</p> <p>In caso di fatture emesse nel periodo che intercorre tra la domanda di ammissione al beneficio e l'atto di concessione (con relativa assegnazione codice CUP), sarà possibile avvalersi di una <u>autodichiarazione di riconducibilità resa ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, che contenga gli elementi utili a identificare in maniera non equivoca che la spesa sia stata sostenuta per la realizzazione dell'intervento da parte del Soggetto beneficiario a valere sul Next Generation UE, M2C1 I2.3</u> [con indicazione della sotto-misura Macchine/Frantoio], riportando la descrizione del macchinario o dell'attrezzatura acquistata.</p> <p>Resta fermo che tutte le fatture emesse prima della domanda di sostegno sono inammissibili.</p>

FAQ MASAF – Conto cointestato	
Quesito 3	<p>Nel corso delle riunioni della primavera scorsa, era stato chiarito che il conto corrente dedicato può coincidere con un conto aziendale (quindi non esclusivo), che deve essere intestato al beneficiario dell'aiuto, e che è necessaria una contabilità separata. Alcune imprese ci hanno chiesto se sia ammessa la cointestazione del conto corrente con un altro soggetto, solitamente un familiare. Al momento, in Piemonte non abbiamo posto alcuna limitazione su questo aspetto.</p> <p>Chiedo quindi se un conto corrente cointestato possa essere considerato valido, tenendo conto che nei decreti non è riportato un divieto esplicito</p>
Risposta 3	<p>Come precisato nella FAQ n. 69 relativa alla sotto-misura "Macchine" e pubblicata il 29 aprile 2024, tutti i movimenti finanziari connessi ai progetti devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. I beneficiari devono mantenere un sistema di "contabilità separata" nella gestione delle somme trasferite dai Soggetti attuatori, al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse PNRR.</p> <p>Il conto corrente può essere quindi cointestato</p>

FAQ MASAF – Bonifici emessi pria del decreto di concessione
--

Quesito 4	Ammissibilità dei bonifici emessi prima della concessione, senza dicitura né CUP, solo con riferimenti alla fattura. Come gestire casi di errori in fattura o nel bonifico, nell'indicazione del CUP o del numero di domanda?
Risposta 4	Si veda la risposta al quesito 2.


FAQ MASAF – Contabilità separata	
Quesito 5	Come si dimostra la contabilità separata in fase di saldo? In caso di regime forfettario le imprese sono esonerate dalla tenuta delle scritture contabili.
Risposta 5	La contabilità separata è una modalità di gestione contabile che le imprese beneficiarie devono garantire a prescindere dalla loro struttura organizzativa. Pertanto, anche le imprese esonerate dalla tenuta delle scritture contabili , <u>dovranno dimostrare, attraverso appositi applicativi informatici (es. Excel) le partite di entrata ed uscita a valere sulle risorse PNRR.</u> Il diritto all’esonero dalla tenuta delle scritture contabili deve essere valutato da chi ha la responsabilità della gestione contabile della struttura organizzativa (es. commercialista).

FAQ MASAF – Relazione tecnica	
Quesito 6	Scheda A-DNSH, punto 4 ex post - "relazione tecnica di monitoraggio in cui si fornisce evidenza dei risultati raggiunti in termini di riduzione emissioni, efficienza energetica, risparmio idrico, riduzione dispersione nutrienti/fitofarmaci, rispetto del tagging": è possibile basarsi su stime dei risultati raggiunti o sono necessarie misurazioni e valori assoluti?

Risposta 6	<p>La relazione tecnica dovrà fornire un quadro completo ed esaustivo dei risultati conseguiti a seguito dell'investimento. <u>Quando possibile</u>, è preferibile adottare un approccio basato su misurazioni dirette, che permettano un confronto tra lo scenario pre-intervento e quello post-intervento. Ad esempio, si potrebbero analizzare i consumi energetici o idrici registrati dall'azienda prima e dopo la realizzazione dell'investimento, evidenziando le differenze ottenute grazie agli interventi effettuati.</p> <p><u>In assenza di misurazioni dirette</u>, sarà comunque indispensabile fornire una quantificazione dei risultati ottenuti sulla base delle caratteristiche tecniche delle macchine/strumenti installati <u>facendo una stima dei risultati medi</u> ottenuti (ad esempio, risparmio medio per unità di produzione ottenuto attraverso l'investimento). Questi dati dovranno essere supportati da una documentazione tecnica che ne giustifichi l'affidabilità e la metodologia adottata, <u>sia attraverso dati rilevati direttamente, sia mediante stime</u> l'obiettivo principale sarà garantire trasparenza e tracciabilità dei risultati documentando in modo coerente e credibile il contributo dell'investimento al raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti.</p>
------------	---

FAQ MASAF – Comunicazione - Targhe	
Quesito 7	<p>È necessaria l'apposizione di una targa o piastra sul mezzo acquistato, con il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU") e con l'emblema dell'Unione europea, o è sufficiente l'indicazione sulla documentazione e sull'eventuale sito web come prevede il Decreto?</p>
Risposta 7	<p>Come previsto dall'art. 34 paragrafo 2 del Regolamento UE 2021/241, i beneficiari di un finanziamento Next Generation UE devono garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche attraverso l'apposizione dei loghi e di altri materiali grafici (emblema dell'UE). Come già indicato nella FAQ n. 7 pubblicata il 5 maggio 2023 relativa alla sotto- misura "ammodernamento dei frantoi oleari", "la promozione del progetto potrà avvenire, a titolo esemplificativo, sul sito web ad uso professionale del beneficiario e tramite la collocazione in un luogo facilmente visibile al pubblico di un poster o una targa, che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato, inclusi i suoi obiettivi, e il richiamo al sostegno fornito dal Next Generation EU e relativi loghi. Ulteriori informazioni potranno essere fornite al momento dell'adozione della strategia di comunicazione del PNRR".</p>

Primo blocco FAQ REGIONE UMBRIA del 14 marzo 2025 su domanda di pagamento e rendicontazione:

art. 23 bando regionale	Disposizioni in materia di informazioni e pubblicità
Quesito 8	Quali obblighi di informazione e pubblicità devono rispettare i beneficiari?
Risposta 8	<p>Ai sensi dell'art. 23 del bando regionale sono previsti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Un cartello/targa (dimensioni almeno foglio A3), contenente le informazioni essenziali sul progetto finanziato, inclusi i suoi obiettivi, posizionato in un luogo facilmente visibile al pubblico. Il cartello deve riportare: <ul style="list-style-type: none"> ✓ i loghi «Next generation UE» + logo Regione Umbria ✓ la dicitura: «PNRR M2C1I2.3- Sottomisura: Ammodernamento dei macchinari agricoli Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU» ✓ la ragione sociale del beneficiario ✓ Il CUP del progetto ✓ La descrizione dell'investimento/i finanziato/i <p>Rispetto a quanto indicato nel bando, il MASAF ci ha recentemente comunicato che nella targa/cartello informativo non è necessario riportare il logo del Ministero.</p> <p>Esempio di targa informativa – dimensioni almeno foglio A3</p> <div data-bbox="379 1128 1382 1659" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;">  </div> <ol style="list-style-type: none"> <u>Solo nel caso in cui l'impresa possenga un sito web ad uso professionale, riportare nella pagina di apertura del sito web dell'impresa i loghi di Next Generation UE, e della Regione Umbria ed la dizione "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU".</u> Il logo Next generation UE deve essere collegato tramite un link a una pagina informativa con i contenuti della targa

art. 16.3 bando regionale	Documentazione fotografica dei beni oggetto di contributo, da allegare alla domanda di pagamento (par. 16.3, punto 3)
Quesito 9	Che cosa si intende per dossier fotografico da allegare alla relazione tecnica?
Risposta 9	<p>Ai sensi della Sezione IX "Procedure e modalità di esecuzione dei controlli sugli investimenti da parte delle Regioni e Province autonome competenti" del DM MASAF 413219/2023 e s. m. e i. , il <i>dossier</i> deve sostanziarsi nell'invio da parte del beneficiario di <u>due fotografie per ciascun bene, comprendenti anche la ripresa del numero di matricola e/o della targa, ove presenti. Le foto devono essere in formato digitale (tipo jpeg) e riportare nelle proprietà del file le coordinate del punto di scatto.</u> La documentazione fotografica deve essere prodotta con il livello di dettaglio necessario a consentire la verifica della fornitura dei veicoli, delle macchine, delle attrezzature, degli impianti oggetto dell'investimento.</p>

art. 16.4 bando regionale	Documenti giustificativi della spesa (fatture) e attestazione di pagamento (bonifici)
Quesito 10	Sono state riscontrate delle incongruenze relativamente alla dicitura da riportare nelle fatture e nei bonifici , tra quanto previsto dal bando regionale, quanto indicato nel provvedimento di concessione (nulla osta) e quanto indicato nelle slides del 13 marzo 2025 . Si chiede un chiarimento in merito.
Risposta 10	<p>Si riportano di seguito le diciture corrette (come da bando regionale) che devono essere riportate in fattura e nei bonifici:</p> <p><u>1. Fatture emesse prima dell'invio del provvedimento di concessione.</u></p> <p>La dicitura corretta da riportare è la seguente: "PNRR Next generation UE - M2 C1 I 2.3 - Regione Umbria . Sottomisura «Ammodernamento macchine agricole – Numero univoco di domanda _____</p> <p>Si precisa che per le fatture già emesse e riportanti quanto indicato nel provvedimento di concessione (numero univoco di domanda e dicitura "Next generation UE) è sufficiente produrre la DSAN (modello presente nel portale Meccanizzazione - https://www.regione.umbria.it/pnrr-meccanizzazione - "Sezione Modulistica- Altri modelli"), debitamente compilata e sottoscritta, relativa alla riconducibilità della fattura al CUP del progetto.</p>

	<p>2. <u>Fatture emesse dopo l'invio del provvedimento di concessione</u> La dicitura corretta da riportare è la seguente: "Next generation UE PNRR M2 C1 I 2.3 - Regione Umbria Sottomisura «Ammodernamento macchine agricole». CUP _____</p> <p>3. <u>Bonifici</u> Nella causale del bonifico va riportato quanto segue:</p> <p>"Finanziato da parte dell'UE nell'ambito dell'iniziativa Next generation UE - PNRR M2C1 I 2.3 Regione Umbria – Sottomisura «Ammodernamento macchine agricole. Fattura n. del</p> <p>Ovvero, in forma sintetica:</p> <p>"Next generation UE PNRR – UMBRIA – M2 C 1 I 2.3 Fattura n. del</p>
--	---

art. 16.4 bando regionale	Documenti giustificativi della spesa (fatture) - regolarizzazione
Quesito 11	Nel caso in cui le fatture non riportino CUP del progetto e le diciture corrette (Risposta 10) è possibile la loro regolarizzazione?
Risposta 11	Sì, è possibile regolarizzare le fatture prive di dicitura e/o di CUP tramite l'integrazione elettronica con codice TD20 (reverse charge).